Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **ROMA - Martedì, 18 settembre 1928 - ANNO VI** **Numero 218**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali **a favore** del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Matera: *Libreria Riccardi.* — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Eman., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Fichera di Rosaria Masumeci; Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2488.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 1960.

Modificazione delle denominazioni e della competenza territoriale delle Unioni industriali fasciste della Sicilia ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, numero 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Unione industriale fascista delle provincie di Palermo, Caltanissetta, Trapani e Girgenti ed alla Unione industriale fascista delle provincie di Catania e Siracusa, quali Associazioni di grado inferiore, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, con la condizione che gli statuti rispettivi fossero riveduti e modificati in relazione con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e pubblicazione, entro un termine ivi fissato e poscia dal detto Ministero prorogato;

Ritenuto che, anteriormente alla presentazione dei detti statuti, è intervenuta la creazione delle nuove provincie di Enna e di Ragusa il che ha reso necessario, da parte della Confederazione generale dell'industria, di procedere ad un nuovo assetto organico delle cennate Associazioni della Sicilia, modificando in conformità anche gli statuti;

Viste le domande in data 4 maggio e 3 novembre 1927 e la deliberazione in data 3 novembre 1927 della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti gli articoli 8 e 11 dello statuto della Confederazione predetta;

Vista la deliberazione del 29 luglio 1926, con la quale l'assemblea generale ordinaria della Confederazione conferì alla presidenza della Confederazione stessa i poteri e le autorizzazioni necessarie per attuare opportune riforme dell'ordinamento e dell'organizzazione confederale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni, deliberate dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, delle denominazioni e della competenza territoriale delle Unioni industriali fasciste della Sicilia di cui all'elenco annesso al R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720.

L'elenco stesso - parte seconda, Unioni interprovinciali miste - è così modificato per la parte riguardante le Unioni della Sicilia:

Unione industriale fascista della Sicilia orientale con competenza territoriale sulle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa e con sede in Catania;

Unione industriale fascista della Sicilia occidentale con competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani e con sede in Palermo.

Sono approvati gli statuti delle Unioni suddette secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 4. — CASATI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della Sicilia orientale.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Catania, la « Unione industriale fascista della Sicilia orientale » con competenza territoriale sulle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni del territorio di sua competenza.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel suo territorio; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del

lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliaṅti con quelli della Nazione e della industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio di competenza dell'Unione che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per raggruppamento o per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte dalla Giunta esecutiva e secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

L'Unione potrà istituire delegazioni nei capoluoghi delle provincie di Ragusa, Siracusa ed Enna, determinandone la competenza e le attribuzioni con deliberazione del Consiglio direttivo da approvarsi dalla Confederazione.

Ogni delegazione sarà retta dal vice-presidente dell'Unione rappresentante gli industriali della Provincia nella quale è istituita la delegazione stessa, assistito da un Comitato consultivo nominato dal presidente dell'Unione fra i rappresentanti delle ditte comprese nella zona di competenza della delegazione. Il numero dei componenti del Comitato consultivo sarà annualmente stabilito dal Consiglio direttivo dell'Unione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua com-

petenza. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 % delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, con l'approvazione della Confederazione, di stabilire pei soli soci contributi suppletivi in misura non superiore nel massimo a quella del contributo legale.

Tale contributo dovrà essere pagato nei modi e termini da stabilirsi dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate.

Al tesoriere-economo spetta altresì la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione è convocata ogni anno in assemblea dal presidente dell'Unione per la nomina del proprio capo, dei rappresentanti nel Consiglio direttivo e dei delegati all'assemblea.

Le sezioni costituite da più categorie di industrie nominano inoltre un Comitato di reggenza composto di tanti membri quante sono le categorie di industrie rappresentate da ciascuna delle dette sezioni.

Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 1000 (o frazione non inferiore a 200) dipendenti controllati, con un massimo di 4 rappresentanti. Nel numero dei rappresentanti non sono compresi i capi delle sezioni che entrano di diritto a far parte del Consiglio direttivo.

Ogni sezione ha poi diritto ad un delegato nell'assemblea generale per ogni 250 (o frazione non inferiore a 50) dipendenti controllati dalle ditte associate, con un massimo di otto delegati.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina annualmente due revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie nel territorio di sua competenza. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati. Per la validità delle relative de-

liberazioni è però necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno nella prima seduta di ogni anno il tesoriere-economo e quattro vice-presidenti, uno per ciascuna delle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. I quattro vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni 6 mesi; straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi a norma degli articoli 14 e 15.

Delibera inoltre su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi generali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione.

Il congresso deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle istruzioni, norme e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali, oltre ad essere forniti di procura generale, posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario generale dell'Unione è nominato dal presidente generale della Confederazione.

Le condizioni di nomina, compresa la misura della retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina non diventa definitiva se non sia approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione; ma può essere nominato segretario di altra Associazione dipendente dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, sotto la vigilanza del presidente, di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e di provvedere alla organizzazione ed alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni e per gli uffici, servizi o delegazioni eventualmente costituiti in altri Comuni del territorio di competenza dell'Unione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, com pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della Sicilia occidentale.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Palermo, la « Unione industriale fascista della Sicilia occidentale » con competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

L'Unione può istituire uffici, servizi o delegazioni in altri Comuni del territorio di sua competenza.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni materiali e morali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel suo territorio; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale educativo, in quanto i loro interessi siano conciliabili con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio di competenza dell'Unione che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti di aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria d'industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione d'industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme ed istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvede la Confederazione.

Art. 10.

La Giunta esecutiva potrà istituire delegazioni della Unione in centri industriali delle Provincie di sua competenza con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e la procedura determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione dev'essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potranno essere stabiliti, a carico dei soci, contributi suppletivi nella misura non superiore, nel

massimo, al contributo legale stabilito dal primo comma dell'art. 14.

Tali contributi dovranno essere versati nei modi e termini che saranno stabiliti dal Consiglio direttivo.

Tutte le spese occorrenti per incassare le quote scadute e non versate sono a carico dei soci morosi.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 10.000 (o frazione non inferiore a 1000) dipendenti controllati, ed a un delegato all'assemblea ogni 1000 (o frazione non inferiore a 100) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 250 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto a un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo, o sia richiesto, per iscritto, da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina annualmente due revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie del territorio di sua competenza. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i delegati.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno nella prima seduta di ogni anno un vice presidente, il tesoriere-economo ed altri due membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni sei mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi a norma degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali, oltre ad essere forniti di procura generale, posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario generale dell'Unione è nominato dal presidente generale della Confederazione. Le condizioni di nomina, compresa la misura della retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione; può però essere nominato segretario di altre associazioni dipendenti dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, sotto la vigilanza del presidente, di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e di provvedere all'organizzazione ed alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni e per gli uffici, servizi e delegazioni eventualmente costituiti in altri Comuni del territorio di competenza dell'Unione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2489.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2029.

Modifiche al R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, ed approvazione del nuovo statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il Reale Automobile Club d'Italia, e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Viste le proposte presentate dal presidente del Reale Automobile Club suddetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'in-

terno, per le finanze, per la guerra, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, è modificato come segue:

« Esso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Art. 2.

L'art. 5 del Regio decreto suddetto è sostituito dal seguente:

« Del Consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia fanno parte, con voto deliberativo: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e dell'economia nazionale.

« Il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, in merito a questioni concernenti l'indirizzo generale dell'Ente, per le quali ritenga necessario sia conosciuto il pensiero di S. E. il Capo del Governo.

« In caso di assenza del rappresentante predetto, la facoltà di cui sopra spetta al rappresentante del Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 3.

E' approvato e reso esecutivo il nuovo statuto del Reale Automobile Club d'Italia, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 66. — CASATI.

Statuto del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 1.

Definizione.

Il Reale Automobile Club d'Italia (R. A. C. I.) è l'associazione di tutti gli enti e persone, che per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio si occupano di automobilismo.

Il R. A. C. I. è il solo rappresentante in Italia dell'Association Internationale des Automobiles Clubs Reconnus (A. I. A. C. R.) ed è il solo rappresentante dell'automobilismo italiano presso l'A. I. A. C. R.

La denominazione di « Automobile Club » da sola, o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata al R. A. C. I. e alle sue sedi e sezioni.

Art. 2.

In considerazione delle alte benemerenze del Touring Club Italiano verso l'automobilismo e della comunanza di scopi e di interessi fra il T. C. I. ed il R. A. C. I. relativi ai problemi del turismo automobilistico, il T. C. I. fa parte di diritto del R. A. C. I., con facoltà di nominare tre suoi delegati presso il Congresso e presso il Consiglio generale del R. A. C. I.

Art. 3.

Scopi.

Il Reale Automobile Club d'Italia ha per scopi:

a) promuovere, propugnare, difendere gli interessi generali dell'automobilismo e tutelare gli interessi morali ed economici degli automobilisti italiani e forestieri circolanti in Italia;

b) promuovere e coordinare, agli scopi di cui alla lettera *a*), l'azione di tutte le persone, enti, associazioni che comunque si occupano dell'automobilismo e dei problemi connessi;

c) collaborare con le autorità centrali e locali a dirigere e controllare il miglioramento stradale e della circolazione; provvedere alle segnalazioni stradali, favorire e controllare il movimento degli automobilisti esteri verso l'Italia;

d) promuovere l'educazione e l'istruzione tecnica e sportiva degli automobilisti;

e) promuovere, dirigere e controllare il movimento sportivo, le corse e le manifestazioni automobilistiche di qualsiasi genere, i concorsi, e le esposizioni;

f) promuovere, dirigere e controllare l'istituzione di scuole per conducenti e meccanici e controllare la loro capacità;

g) promuovere, dirigere e controllare il movimento assicurativo delle persone e dei veicoli nell'esercizio dell'automobilismo; istituire premi e previdenze a favore dei migliori e dei più anziani conduttori e lavoratori dell'automobilismo;

h) istruire e inquadrare gli automobilisti per la mobilitazione; collaborare con gli enti competenti alla preparazione tecnica della mobilitazione per ciò che ha riflesso all'automobilismo;

i) esplicare inoltre quelle funzioni che ad esso sono demandate dalla pubblica autorità.

Art. 4.

Sede centrale.

Il Reale Automobile Club d'Italia ha sede centrale in Roma ed è eretto in ente morale.

Art. 5.

Sedi e sezioni.

Il R. A. C. I. costituisce una sede provinciale in ogni capoluogo di Provincia.

Potrà avere sezioni in località diverse dal capoluogo di Provincia, quando il movimento automobilistico, l'iniziativa locale e la situazione geografica lo rendano opportuno.

Le sezioni potranno costituirsi però soltanto quando contino almeno 100 soci.

Le sedi e le sezioni avranno un proprio statuto formulato secondo lo spirito dello statuto centrale del R. A. C. I.

Gli Automobile Clubs già esistenti diventano sede provinciale del R. A. C. I., quando siano situati nel capoluogo

di Provincia o abbiano finora funzionato come A. C. Regionale.

Gli altri A. C. diventeranno sezioni del R. A. C. I.

Essi conservano i loro nomi e distintivi con l'aggiunta della dicitura: « Sede provinciale del R. A. C. I. » o « Sezione del R. A. C. I. ». Le sedi e le sezioni di nuova costituzione prenderanno la denominazione di « A. C. di . . . . » seguita dal nome delle località nelle quali hanno sede e dalla dicitura di cui sopra.

Il Consiglio generale del R. A. C. I., udito il parere della sede provinciale, delibera inappellabilmente sulle questioni relative alla costituzione, ubicazione, giurisdizione territoriale delle sezioni; decide pure relativamente alle funzioni e servizi da attribuirsi a ciascuna sede e sezione, tenuto conto della situazione topografica, delle necessità locali, del numero dei soci e delle possibilità e garanzie di funzionamento. Le sedi provinciali e le sezioni sono autonome per lo sviluppo della propria attività nell'àmbito della propria sede e giurisdizione, salvo l'azione di coordinamento e controllo prevista dal presente statuto. Esse sono autonome per l'amministrazione e il patrimonio, non entrando questo a far parte del patrimonio del R. A. C. I.; dipendono, invece, direttamente dal R. A. C. I. per le funzioni e i servizi demandati dalla sede centrale.

Art. 6.

Soci.

Sono soci del R. A. C. I. i membri degli A. C. che sono riconosciuti come sedi e come sezioni del R. A. C. I.

Art. 7.

Quote sociali.

I soci pagano alle sedi o sezioni una quota annua, che non può oltrepassare la somma di L. 300.

Le sedi o sezioni hanno la facoltà di imporre ai nuovi soci anche una tassa d'ingresso fino al massimo di L. 500. Le sedi o sezioni possono costituire altre categorie di soci, oltre la categoria dei soci effettivi, senza limiti di contributo annuo o di tassa di ammissione.

Le sedi o sezioni hanno l'obbligo del versamento alla sede centrale di tante quote di L. 20 quanti sono i soci di qualsiasi categoria.

Art. 8.

Iscrizione e ammissione dei soci.

Chiunque desideri far parte di una sede o sezione in qualità di socio effettivo deve indirizzare alla sede o sezione stessa domanda scritta e controfirmata da due soci; la domanda sarà sottoposta a votazione del Consiglio direttivo della sede o sezione.

Di regola i soci effettivi sono ammessi nella sede nella cui giurisdizione abbiano fissato la residenza. In caso di trasferimento di residenza, il socio apparterrà di diritto alla sede della sua nuova residenza, quando abbia notificato il trasferimento alle sedi interessate.

Non potrà essere ammessa a votazione la persona stata respinta o espulsa da altro Automobile Club.

I soci effettivi potranno essere radiati dal Consiglio direttivo della sede o sezione, quando abbiano mancato all'onore od ai doveri sociali. E' ammesso l'appello al Consiglio generale del R. A. C. I.; quando una sede o sezione avrà rifiutata l'ammissione di una persona a socio effettivo, questi potrà far ricorso al Consiglio generale del R. A. C. I., che giudicherà inappellabilmente della sua ammissione nella sede o sezione. Per tale deliberazione sarà necessaria la maggioranza di tre quarti dei componenti il Consiglio generale.

Art. 9.

Organi centrali.

Il R. A. C. I. ha la sua Direzione generale e la sua amministrazione a Roma.

Sono organi centrali del R. A. C. I.: il Congresso, il Consiglio generale, il Direttorio, la Direzione generale, le Commissioni e le Delegazioni.

Art. 10.

Congresso.

Il Congresso si compone dei presidenti e di due delegati per ogni sede. Il presidente e i due delegati parteciperanno alle votazioni con tanti voti quanti saranno i membri del Consiglio direttivo della sede ed i rappresentanti delle sezioni a' sensi dell'art. 29.

Il Congresso è investito di tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Il Congresso ordinario sarà indetto dal Consiglio generale nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.

Il Congresso straordinario sarà convocato ogni qualvolta il Consiglio generale lo ritenga opportuno o ne sia fatta la richiesta scritta da un quinto dei suoi componenti o dai revisori.

Art. 11.

Alle deliberazioni del Congresso ordinario dovranno essere sottoposti:

a) la relazione annuale del Consiglio generale;
b) il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
c) la relazione dei revisori;
d) gli altri argomenti che fossero proposti dal Consiglio generale o da almeno cinque sedi o dai delegati provinciali.

Art. 12.

I rappresentanti delle sedi parteciperanno al Congresso di presenza o per delega; però la delega è ammessa soltanto tra i rappresentanti di una stessa sede.

Le votazioni si possono fare per acclamazione, per alzata di mano, o per scheda segreta.

Le votazioni avranno luogo sotto il controllo dei revisori.

Le deliberazioni, per essere valide, devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza o la delega di un terzo del totale dei delegati facenti parte del Congresso.

In caso di mancanza di numero legale sarà effettuata una seconda convocazione, nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero delle presenze o delle deleghe.

Art. 13.

Le convocazioni dei Congressi ordinari e straordinari devono essere spedite almeno quindici giorni prima della data della riunione; l'avviso di prima convocazione potrà contenere anche l'avviso per la seconda convocazione, che dovrà aver luogo con un intervallo non minore di 24 ore dalla prima convocazione.

Art. 14.

Consiglio generale.

A dirigere ed amministrare il R. A. C. I. è proposto un Consiglio generale composto di 24 membri nominati dal

presidente del R. A. C. I. tra i delegati delle sedi provinciali, con criteri distributivi tra le regioni, e ratificati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano.

Del Consiglio faranno parte inoltre, con voto deliberativo: un rappresentante della Presidenza del Consiglio e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dell'economia nazionale, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, nonchè i consiglieri d'onore nominati dal Direttorio del R. A. C. I.

Gli enti e le associazioni aventi affinità di scopi col R. A. C. I. potranno essere invitati dal Direttorio del R. A. C. I. a nominare loro delegati presso il Consiglio generale e presso il Congresso.

Art. 15.

Presidenza e Direttorio.

Il presidente del R. A. C. I. è nominato con decreto Reale su proposta di S. E. il Capo del Governo.

I quattro vice-presidenti sono nominati con decreto di S. E. il Capo del Governo.

Il presidente, i quattro vice-presidenti e il direttore generale costituiscono il Direttorio del R. A. C. I.

Art. 16.

Poteri del Consiglio generale.

Sono inoltre poteri del Consiglio generale:

a) studiare e deliberare le proposte per l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività del R. A. C. I. nei limiti dello statuto e delle deliberazioni del Congresso;

b) deliberare circa gli oggetti di cui all'art. 5;

c) dirimere i conflitti di giurisdizione fra le sedi e le sezioni;

d) stabilire i bilanci preventivi di ogni anno e compilare i consuntivi da presentare al Congresso;

e) deliberare l'impiego dei redditi del patrimonio sociale, dei redditi sociali e delle donazioni e deliberare le spese non previste nel bilancio preventivo;

f) preparare le proposte da sottoporsi alla trattazione del Congresso;

g) prendere ogni deliberazione in via d'urgenza e salvo ratifica del Congresso;

h) nominare le Commissioni e Delegazioni permanenti.

Art. 17.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza durante il triennio, il Direttorio provvederà alla loro sostituzione fino alla scadenza del triennio.

Art. 18.

Tutte le cariche sono gratuite. Il Direttorio ha facoltà di statuire circa il rimborso delle spese per incarichi speciali espressamente conferiti dal Direttorio o dal Consiglio stesso.

Art. 19.

Il Consiglio generale si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del presidente. La convocazione inoltre avrà luogo d'ufficio ogni qualvolta sarà domandata per iscritto da cinque membri del Consiglio o dai tre revisori.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza e la votazione di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti.

Non sono ammesse le deleghe.

In caso di mancanza di numero legale la seduta di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno del Consiglio generale dovrà essere spedito almeno otto giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno tre giorni prima.

Art. 20.

Presidente.

Il presidente presiede alla direzione ad alla amministrazione del R. A. C. I. Egli ne assume la rappresentanza a tutti gli effetti all'interno ed all'estero. Ha la firma per tutte le operazioni sociali e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli si intende munito di ogni più ampia facoltà, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

Art. 21.

In assenza del presidente le sue facoltà si intendono senz'altro devolute al vice-presidente designato dal presidente, o, in mancanza di designazione, al vice-presidente anziano e, in mancanza di questo, a ciascuno degli altri vice-presidenti, in ordine di anzianità di carica.

Art. 22.

Direttorio.

Sono poteri del Direttorio:

a) dare esecuzione ai deliberati del Consiglio generale;

b) curare gli affari di ordine amministrativo, nonchè la gestione del patrimonio;

c) coordinare l'azione delle Commissioni e Delegazioni;

d) controllare l'azione dell'amministrazione centrale;

e) prendere in via di urgenza qualsiasi deliberazione riservata al Consiglio generale, riferendone al più presto al Consiglio stesso;

f) redigere i regolamenti per il personale e per la esplicazione delle diverse attività e funzioni del R. A. C. I.;

g) coordinare l'attività delle sedi per quanto riguarda le manifestazioni di qualsiasi natura aventi carattere ed interesse nazionale;

h) nominare i soci onorari e consiglieri d'onore.

Art. 23.

Direttore generale.

Il direttore generale, nominato dal Direttorio che ne fissa gli incarichi e gli emolumenti, coordina il lavoro di tutte le Commissioni e quello delle sedi e delle sezioni per ciò che si riferisce ai servizi centrali.

Dirige gli uffici e l'amministrazione centrale e dà esecuzione alle disposizioni del Direttorio ed ai deliberati del Consiglio generale.

Art. 24.

Revisori.

Il controllo generale dell'amministrazione è fatto da tre revisori nominati dal Congresso di anno in anno.

Essi esaminano gli inventari, i bilanci e rendiconti annuali.

Presentano di tale disamina le loro relazioni al Congresso. I registri di contabilità ed in genere tutti gli atti del R. A. C. I. devono essere loro sottoposti a qualunque richiesta. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa.

Art. 25.

In caso di decesso o di dimissione di uno dei revisori, quelli rimasti in carica sceglieranno immediatamente fra i soci del R. A. C. I. un supplente, che resterà in carica con tutti gli altri sino alle prossime elezioni.

Art. 26.

Commissioni permanenti.

Sono Commissioni permanenti del R. A. C. I.:

a) la Commissione di propaganda e stampa;

b) la Commissione sportiva, che sarà composta di un minimo di 12 e di un massimo di 20 membri, scelti col criterio di una equa distribuzione per regioni, tenuto conto della diversa attività sportiva delle regioni e col massimo di due delegati per regione;

c) la Commissione tecnica, composta di non meno di 9 membri e non più di 15, scelti esclusivamente tra i tecnici e cultori dei problemi tecnici dell'automobilismo;

d) la Commissione stradale e di circolazione;

e) la Commissione per l'istruzione;

f) la Commissione per la preparazione pre-bellica e la mobilitazione;

g) la Commissione per la previdenza e le assicurazioni sociali;

h) la Commissione finanziaria;

i) la Commissione giuridica e di consulenza legale.

Tutte le Commissioni avranno sede in Roma, salvo la Commissione sportiva, che avrà sede in Milano, e la Commissione tecnica e la Commissione per l'istruzione che avranno sede in Torino.

Le Commissioni terranno le loro riunioni annuali in Roma e le altre nelle località che riterranno più opportune.

Art. 27.

La Commissione di propaganda e di stampa valorizza ed intensifica l'azione del Sodalizio in tutte le sue manifestazioni e specialmente agli scopi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3.

La Commissione sportiva è organo deliberativo ed esecutivo del Consiglio generale.

Tutte le altre Commissioni sono organi consultivi del Consiglio generale e non hanno quindi funzioni esecutive.

Le Commissioni riferiscono i risultati dei propri lavori al Direttorio.

La Commissione sportiva si occuperà delle materie di cui all'art. 3, lettera e).

La Commissione tecnica si occuperà del progresso meccanico e industriale e collaborerà con le Commissioni per la istruzione e per la preparazione pre-bellica e la mobilitazione.

La Commissione stradale e di circolazione si occuperà della materia di cui all'art. 3, lettera c).

La Commissione per l'istruzione curerà la materia di cui all'art. 3, lettera f).

La Commissione per la preparazione pre-bellica curerà la materia di cui all'art. 3, lettera h).

La Commissione per la previdenza e le assicurazioni sociali curerà la materia di cui all'art. 3, lettera g).

La Commissione giuridica e di consulenza si occuperà delle materie legali.

I membri del Direttorio del R. A. C. I. saranno membri di diritto di tutte le Commissioni.

Art. 28.

Delegazioni permanenti.

Sono Delegazioni permanenti:

a) la rappresentanza del R. A. C. I. nell'assemblea dell'A. I. A. C. R. col numero di componenti previsto dallo statuto dell'A. I. A. C. R.;

b) la rappresentanza del R. A. C. I. nella Commissione sportiva internazionale, col numero dei componenti previsti dal regolamento di detta Commissione;

c) le rappresentanze del R. A. C. I. nelle diverse Commissioni dell'A. I. A. C. R.;

d) le rappresentanze del R. A. C. I. nei diversi enti nazionali e internazionali che si occupano di automobilismo.

Le nomine delle Delegazioni permanenti, la loro composizione, il loro mandato sono stabiliti dal Direttorio anno per anno.

Art. 29.

Direzione e amministrazione delle sedi e sezioni.

Agli effetti della rappresentanza e del voto nei Congressi del R. A. C. I. (art. 10) ciascuna sede provinciale o sezione avrà un Consiglio direttivo composto di un presidente e di 4 membri, quando sia composta di non altre 200 soci; di sei fino a 400 soci; di otto fino a 700 soci; di dieci fino a 1000 soci; di quattordici oltre 1000 soci.

Il Consiglio sarà assistito da tre revisori di conti, con voto consultivo.

Il presidente sarà nominato dal presidente del R. A. C. I. e ratificato dal presidente del C. O. N. I.

I vice-presidenti ed i consiglieri delle sedi e sezioni saranno nominati dal presidente della sede o sezione e ratificati dal presidente del R. A. C. I.

I revisori saranno nominati dal Congresso dei soci.

Il presidente della sezione nomina una rappresentanza nel Consiglio direttivo della sede provinciale, composta da un delegato, se la sezione comprende meno di 300 soci, e da due delegati se comprende 300 soci ed oltre.

Tale rappresentanza dovrà essere ratificata dal presidente del R. A. C. I. e avrà diritto di discussione e di voto in tutti gli argomenti di interesse nazionale e provinciale dell'automobilismo.

Art. 30.

Delegati locali.

Il presidente ha facoltà di nominare dei delegati locali nelle località dove non esista una sede o sezione e dove gli interessi dell'automobilismo siano ragguardevoli.

Gli stessi possono avere, in circostanze determinate e per delegazione espressa, la rappresentanza del R. A. C. I. nella località di residenza.

Essi sono incaricati della propaganda al R. A. C. I. ed ai suoi scopi; devono cooperare al maggiore sviluppo dell'Associazione e dell'automobilismo, nonchè disimpegnare i servizi e le funzioni di controllo e di cooperazione che loro fossero espressamente demandate.

I delegati locali possono ricevere anche dalle sezioni della Provincia la carica di rappresentanti.

Art. 31.

Patrimonio e rendite.

Il patrimonio del R. A. C. I. comprende il capitale e il fondo di riserva.

Il capitale è costituito:

a) dal patrimonio del R. A. C. I.;

b) dalle somme donate all'Associazione senza speciale destinazione.

Il fondo di riserva è costituito da quelle quote di eccedenza attiva della gestione annuale, che, su proposta del Consiglio, vi furono e saranno devolute ogni anno dal Congresso.

Art. 32.

Il Congresso, su proposta del Consiglio, potrà disporre ogni anno del fondo di riserva, ma non mai oltre un quinto.

Art. 33.

Le rendite annuali comprendono gli interessi del capitale e della riserva; le donazioni destinate ad erogarsi nell'anno; le quote dei soci iscritti e tutti i profitti diversi.

Art. 34.

I fondi sociali occorrenti per l'ordinaria gestione dell'Associazione verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito, fissati dal Direttorio in concorso coi revisori. Tali depositi saranno intestati al nome dell'Associazione e potranno essere ritirati con la firma del presidente, o di chi ne fa le veci, e di altro consigliere o del direttore generale.

Art. 35.

Il capitale dell'Associazione verrà investito in titoli di Stato o da esso garantiti, o in cartelle fondiarie, i quali saranno depositati presso gli istituti di credito prefissati, e non potranno essere ritirati che con la firma del presidente, o di chi ne fa le veci, e di un consigliere, o dal direttore generale.

Il Consiglio potrà però anche investire parte del patrimonio sociale nell'acquisto o nella costruzione di immobili o in altre attività attinenti agli scopi dell'Associazione.

Art. 36.

Distintivi e tessere di riconoscimento.

Il distintivo del R. A. C. I. e la tessera di riconoscimento sono quelli determinati dal Consiglio.

L'uso dei distintivi e delle tessere è riservato al socio nella sua attività corrispondente agli scopi del R. A. C. I.

Art. 37.

Revisione dello statuto e scioglimento dell'Associazione.

Per la revisione e modificazione del presente statuto, per la disposizione del capitale e del fondo di riserva e per lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario il voto del Congresso specialmente convocato a tale scopo, e che alla votazione partecipi la metà più uno dei rappresentanti e delegati facenti parte del Congresso del R. A. C. I.

Il Congresso, così convocato, stabilirà, in caso di scioglimento, circa l'erogazione dell'attività netta sociale, che in nessun caso potrà essere ripartita fra i soci.

Art. 38.

Il presente statuto come i regolamenti relativi sono obbligatori per tutti i soci del R. A. C. I.

Art. 39.

Il regolamento per l'interpretazione ed applicazione del presente statuto e gli eventuali regolamenti particolari delle singole Commissioni saranno approvati dal Consiglio generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Numero di pubblicazione 2490.

REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. 2030.

Proroga del termine per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 14, con cui sono conferiti fino al 31 dicembre 1927 al conte gr. uff. Guido Visconti di Modrone, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica », i poteri del Consiglio stesso;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della completa sistemazione dell'Ente nazionale « L'Italica », di assegnare un'ulteriore proroga al termine predetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2532;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine previsto dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 14, per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica » è prorogato al 31 dicembre 1928. Fino a tale data sono confermati al conte gr. uff. Guido Visconti di Modrone tutti i poteri del Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 67. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2491.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2008.

Erezione in ente morale della « Fondazione Tenente Ing. Carlo Longo » destinata a favore del 35° reggimento fanteria.

N. 2008. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Tenente Ing. Carlo Longo », costituita col capitale nominale di L. 1000 e destinata a favore del 35° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2492.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2009.

Erezione in ente morale della « Fondazione Generale Carlo Roggero » destinata a favore del 231° reggimento fanteria.

N. 2009. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Generale Carlo Roggero », costituita col fondo di L. 15,000 nominali offerto dagli ufficiali del 231° reggimento fanteria e destinata a favore del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2493.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2010.

Erezione in ente morale della « Fondazione Colonnello Elia » destinata a favore del 47° reggimento fanteria.

N. 2010. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Colonnello Elia », costituita col fondo di L. 10,000 nominali e destinata a favore del 47° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2494.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2011.

Modificazione dello statuto della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso ».

N. 2011. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, è modificato l'art. 3 dello statuto organico della « Fondazione pro soldati del presidio militare di Treviso », approvato col R. decreto 18 agosto 1924, n. 1475.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1928.

Determinazione del valore medio del cotone greggio contenuto nei prodotti di cotone esportati agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1928, il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 9.20 il chilogramma.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi in data 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 130 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: Mosconi.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928.

Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Frosinone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1910 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Roma;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917 con cui fu approvato un primo elenco suppletivo di acque pubbliche per la provincia di Roma;

Visto che con decreto del Ministro per i lavori pubblici 8 luglio 1921 fu disposta la pubblicazione di un secondo elenco suppletivo di acque pubbliche comprendente il lago di Nemi con le sorgenti che scaturiscono nel suo bacino, denominate « Facciate », « Ninfa Egeria » e « Montano », e con l'emissario fino allo sbocco nel fosso dell'Incastro, nonchè il rio di Collepardo e di Capo Fiume, dalle origini allo sbocco, comprese le sorgenti Capofiume e Piferno e ciò a complemento della loro iscrizione fra le acque pubbliche rispettivamente fatta al n. 487-*bis* del primo elenco suppletivo e al n. 633 dell'elenco principale;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle disposizioni contenute nel R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e nel relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle de-

rivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che per quanto riguarda il rio Collepardo e Capofiume non vennero presentate opposizioni od eccezioni di sorta, mentre nei riguardi del lago di Nemi e delle sorgenti « Facciate » furono avanzate opposizioni e reclami da parte del sig. Bartolomeo dei Principi Ruspoli, della Società « Imprese e costruzioni idrauliche » di Roma, del comune di Genzano, del comune di Ariccia, e dei fratelli Pozzi;

Ritenuto che il sig. Bartolomeo Ruspoli osserva che la sorgente delle Facciate denominata del Montano, che scaturiva nel suo fondo, è scomparsa fin dal 1913 per essere state le sue acque convogliate ad una vicina sorgente già di proprietà Leoncini ora Pozzi, epperò chiede che sia compresa nell'elenco la sorgente Montano anzichè quella Pozzi e l'altra Marianecci, che è più importante, rivendica infine la proprietà delle 38 once di acqua che formavano la portata della sorgente Montano;

Che la Società « Imprese e costruzioni idrauliche » osserva che la portata attuale delle sorgenti è effetto di opera di privati in quanto un certo Marianecci nel 1803 eseguì una perforazione dalla quale scaturì una nuova sorgente;

Che le opposizioni dei comuni di Genzano e di Ariccia, in sostanza, mettono in evidenza i diritti di uso delle acque e i diritti di pesca;

Che l'opposizione della ditta Pozzi verte sugli stessi motivi adottati dalla Società « Imprese idrauliche »;

Considerato in merito all'opposizione Ruspoli che sotto il nome di sorgenti delle Facciate s'intendono tutte quelle che scaturiscono a poca altezza sul lago, e quindi vi sono comprese quelle Pozzi e Marianecci, come è chiarito nell'elenco allegato al presente decreto;

Che gli altri rilievi del Ruspoli non hanno alcun fondamento agli effetti della demanialità delle sorgenti, in quanto non dimostrano che esse non abbiano le condizioni per essere dichiarate pubbliche, mentre la loro ubicazione e la loro utilizzabilità per fini di pubblico interesse, devono farle considerare tali;

Considerato nei riguardi dell'opposizione della Società « Imprese e costruzioni idrauliche » che come dichiara anche la stessa opponente, la perforazione cui essa accenna dette luogo ad un depauperamento delle altre sorgenti, epperò il rilievo della Società non può condurre alla deduzione che le acque siano sotterranee ed estratte mediante l'opera dell'uomo, perchè in sostanza si tratta di opere che hanno sottratto acqua alle altre sorgenti affioranti alla superficie, deviando l'acqua dal corso sotterraneo, per farla affiorare in altro luogo;

Che nemmeno vale l'osservazione della Società che le sorgenti hanno acquistato attitudine ad usi pubblici, per opera dei privati, giacchè tale attitudine non può essere che insita nelle acque, ed i privati intervengono per sfruttarla con le utilizzazioni consuete il che avviene di tutte le acque, senza dire che esse perdano, per questo, il loro carattere demaniale;

Che la circostanza che in passato le acque delle sorgenti siano state considerate private, tanto che ne fu decretata l'espropriazione, non è rilevante, perchè l'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919 suppone che alcune acque acquistino attitudine ad uso di pubblico interesse, per le nuove esigenze dell'economia moderna;

Che inoltre la demanialità non può essere contestata sol perchè le acque ora scorrano in canali artificiali e sono utilizzate, giacchè la considerazione delle opere eseguite potrà valere quando si tratterà di decidere sulle concessioni e sui riconoscimenti, essendo la dichiarazione di demanialità limitata alle sorgenti col loro primitivo alveo e non alle opere di canalizzazione, che devono considerarsi come opere di derivazione;

Che infine il rilievo della Società circa la incostituzionalità del R. decreto 9 ottobre 1919 non ancora convertito in legge è manifestamente infondato e senza valore;

Considerato che le osservazioni dei comuni di Ariccia e Genzano non costituiscono impedimento all'approvazione dell'elenco dato che la dichiarazione di demanialità delle acque in esso comprese non pregiudica gli asseriti loro diritti, in quanto esistano;

Considerato che in merito all'opposizione della ditta Pozzi sono da richiamare le osservazioni fatte nei riguardi dell'analoga opposizione della Società « Imprese idrauliche », e solo è da aggiungere che l'affermazione della ditta della privata sua proprietà sulle sorgenti Pozzi e Marianecci, che non ritiene iscritte nello schema non ha fondamento perchè come si è già rilevato esse devono considerarsi comprese nella generica denominazione di « Facciate »; e le prove del preteso diritto di proprietà non hanno alcun valore, agli effetti del carattere demaniale delle sorgenti stesse, come il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la giurisprudenza hanno costantemente ritenuto;

Considerato che il chiarimento circa le sorgenti Pozzi e Marianecci da intendersi comprese nella denominazione di « Facciate » può essere introdotto nell'elenco definitivo, senza uopo di ulteriore istruttoria, avendo la ditta Pozzi già presentate le sue deduzioni;

Considerato che per tutte le suesposte ragioni, le opposizioni contro il suddetto secondo elenco suppletivo sono da respingersi, riscontrandosi, in fatto e in diritto, il carattere di acque pubbliche in quelle iscritte nell'elenco medesimo, per cui questo è meritevole di approvazione;

Ritenuto che in seguito alla nuova circoscrizione territoriale delle Provincie del Regno fissato col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, il rio Collepardo e Capofiume scorre in territorio della provincia di Frosinone e che pertanto il suddetto secondo elenco suppletivo di acque pubbliche interessa ora la provincia di Roma per quanto riguarda il lago di Nemi e la provincia di Frosinone per quanto concerne il rio Collepardo e Capofiume;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1515 del 29 maggio 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni opposizione è approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Roma, nei riguardi del lago di Nemi e per quella di Frosinone nei riguardi del rio Collepardo e di Capofiume, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e Frosinone.

Pubblicato a sensi dell'art. 3, comma I del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e dell'art. 2 del Regolamento 14 agosto 1920. n. 1285.

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazione*
487 *bis*	Lago di Nemi	—	Nemi-Genzano-Ariccia (Prov. di Roma)	Tutto lo specchio d'acqua con le sorgenti che scaturiscono nel suo bacino, denominate delle Facciate, della Ninfa Egeria, del Montano e con l'emissario, fino allo sbocco nel Fosso dell'Incastro.	Nella generica denominazione di sorgenti delle Facciate sono comprese anche quelle dette Pozzi e Marianecci
633	Rio di Collepardo e di Capo Fiume-influ. al n. 626	Cosa	Alatri-Collepardo (Prov. di Frosinone)	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti di Capofiume e Piferno	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Tersich di Anna, nato a Trieste il 14 dicembre 1899 e residente a Trieste, via A. Vittoria, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Terzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Tersich è ridotto in « Terzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Minitseriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alma Tencich di Giovanni, nata a Veglia il 25 aprile 1901 e residente a Trieste, via Galleria, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tenzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alma Tencich è ridotto in « Tenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carolina Troha di Guglielmo, nata a Trieste il 4 dicembre 1902 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carolina Troha è ridotto in « Trocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Esmeralda Troha di Guglielmo, nata a Trieste il 13 ottobre 1906 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Esmeralda Troha è ridotto in « Trocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gastone Troha di Guglielmo, nato a Trieste il 30 dicembre 1904 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico, n. 2, e diretta adottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di quesa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gastone Troha è ridotto in « Trocca ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Trotter di Giuseppe, nato a Trieste il 18 ottobre 1887 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 95, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Trotter è ridotto in « Trotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giovanna Trotter di Giuseppe, nata a Trieste il 23 agosto 1892 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 95, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Trotter è ridotto in « Trotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Trotter di Giuseppe, nato a Trieste il 23 dicembre 1885 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 95, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Trotter è ridotto in « Trotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Edoardo Tschelesnig fu Tomaso, nato a Trieste il 18 novembre 1874, e residente a Trieste, via Canova, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Celestini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Edoardo Tschelesnig è ridotto in « Celestini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Turk fu Giovanni, nato a Trieste il 14 novembre 1904 e residente a Trieste, via Romagna, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Turk è ridotto in « Turchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elvira Ursich di Francesco, nata a Trieste il 2 marzo 1905 e residente a Trieste, via T. Luciani, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elvira Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgia Ursich di Francesco, nata a Trieste il 25 gennaio 1904 e residente a Trieste, via T. Luciani, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgia Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Ursich di Giuseppe, nato a Trieste il 9 giugno 1906, e residente a Trieste, via S. Vito, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Valensitz fu Giuseppe, nato a Trieste, l'8 agosto 1864 e residente a Trieste, via Riborgo, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Valensitz è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Valentincich fu Giuseppe, nato a Plava (Gorizia) il 19 gennaio 1875, e residente a Trieste, Salita di Gretta, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Valentincich è ridotto in « Valentini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Vere di Maria, nato a Trieste il 12 dicembre 1899, e residente a Trieste, via Cecilia de Rittmeyer, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Verc è ridotto in « Verri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lucilla Vesnaver fu Giovanni, nata a Portole d'Istria il 25 luglio 1904 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Venari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lucilla Vesnaver è ridotto in « Venari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Vesnaver fu Giovanni, nata a Trieste il 16 settembre 1900 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Venari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Vesnaver è ridotto in « Venari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Rodolfo Vouk fu Giuseppe, nato a Trieste il 23 febbraio 1884 e residente a Trieste, via dell'Industria, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Vouk è ridotto in « Lupi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Zanettovich fu Giorgio, nato a Trieste il 26 settembre 1895 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zanetti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Zanettovich è ridotto in « Zanetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Zanettovich fu Giorgio, nata a Trieste il 16 giugno 1897 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zanetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Zanettovich è ridotto in « Zanetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bruna Zeriav fu Giovanni, nata a Trieste il 22 agosto 1906 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bruna Zeriav è ridotto in « Seriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Zeriav fu Giovanni, nata a Trieste il 19 marzo 1905 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Zeriav è ridotto in « Seriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 13 settembre 1928, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1286, contenente modificazioni alle norme sulle promozioni dei magistrati in Corte di cassazione e sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 17 settembre 1928 - Anno VI

Francia	74.73	Belgrado	33.65
Svizzera	308.35	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.803	Albania (Franco oro)	366.35
Olanda	7.672	Norvegia	5.11
Spagna	316.62	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.561	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.705	Danimarca	5.11
Praga	56.75		
Romania	11.625	Rendita 3,50 %	71.525
Peso argentino Oro	18.28	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.131	Consolidato 5 %	82.40
Dollaro Canadese	19.10	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.025
Oro	369.14		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 7)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	115191	50 —	Antonelli Anna fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Ventola Maria fu Michele, ved. Antonelli Domenico, dom. in Bitonto (Bari).	Antonelli *Paù* Anna fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Ventola Maria fu Michele, ved. Antonelli *Paù* Domenico, domiciliato a Bitonto (Bari).
»	151192	50 —	Antonelli Serafina fu Domenico, minore, ecc. come la precedente.	Antonelli *Paù* Serafina fu Domenico, minore ecc., come la precedente.
»	48980	250 —	Marullo *Bertè* Iolanda di Alfonso, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milazzo (Messina).	Marullo *Maria* Iolanda di Alfonso, minore ecc. come contro.
»	47976	15 —	Tranchina *Elena* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palazzolo Acreide (Siracusa).	Tranchina *Adele-Maria-Sebastiana-Elena* di Giovanni, minore ecc. come contro.
5 % Prestito Naz.le	26033	180 —	Grosso *Giovanni*, Luigi e Rosa fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Gilardenghi Maria Stella fu Giovanni ved. Grosso Pietro, dom. a Boscomarengo (Alessandria).	Grosso *Gian Giacomo*, Luigi e Rosa fu Pietro minori, ecc. come contro.
5 % Buono quinquennale	1438	Cap. 400 —	*Norata* Rosaria di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre.	*Onorata* Rosaria di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	821	» 20,000 —	Milanini Maria e Giuseppina di Carlo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Milanini Carlo fu Luigi con Crippa *Cristina* fu Giuseppe Antonio, con usufr. vital. a Crippa Cristina fu Giuseppe Antonio, moglie di Carlo Milanini.	Milanini Maria e Giuseppina di Carlo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Milanini Carlo fu Luigi con Crippa *Angela-Cristina-Donata* fu Giuseppe Antonio; con usufr. vital. a Crippa *Angela-Cristina Donata* fu Giuseppe Antonio, moglie di Carlo Milanini.
Cons.	43979	500 —	Mariani *Giuseppina* fu Giovanni Battista, vedova *Andrea Mariani*, dom. a Uliveto (Pisa).	Mariani *Giuseppa-Francesca-Dorotea* fu Giovanni Battista, ved. di *Grassi Andrea-Augusto-Felindo-Amedeo-Ferdinando* di Cosimo, dom. a Uliveto (Pisa).
»	1'5712	1,400 —	*Grassi* Mariani *Giuseppina* fu Gio. Batta, nu*bile*, dom. a Uliveto (Pisa).	
»	40734	575 —	Mariani *Giuseppina* fu Gio. Battista, ved. di *Andrea Grassi Mariani*, dom. a Uliveto, frazione del Comune di Vico Pisano (Pisa).	

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	227049	129.50	Micol Adriano di Giovanni Pietro, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da *Vola* o *Volla* Rosina fu Stefano, moglie di detto Micol Giovanni Pietro, dom. a Riclaretto (Torino); con usuf. alla detta *Vola* o *Volla Rosina* fu Stefano, moglie di Micol Giovanni Pietro.	Micol Adriano di Giovanni Pietro, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da *Volle Margherita-Rosina* fu Stefano, moglie ecc. come contro; con usuf. alla detta *Volle Margherita-Rosina*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	224236	100 —	Porretti Luisa, *Concetta* e Sozio fu Amedeo, minori sotto la p. p. della madre Ciurlia Addolorata, fu Giuseppe, ved. Porretti, domiciliata a Carmiano (Lecce).	Porretti Luisa, *Maria* e Sozio fu Amedeo, minori ecc. come contro.
3.50 %	715297 805659 57242	178.50 94.50 42 —	Sansone *Antonio* fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre Parrella *Carmela* di Vincenzo, ved. di Sansone Rocco, dom. a Laurenzana (Potenza).	Sansone *Francesco-Antonio* fu Rocco, minori sotto la p. p. della madre Parrella *Maria-Carmela* di Vincenzo, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.